

La Tutela del minore straniero non accompagnato

Dott. Mauro P. Laskavj

Chi è il minore straniero non accompagnato

Per **minore straniero non accompagnato**, "si intende il **minorenne** non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di **asilo politico**, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 1, co.2, d.P.C.M. n°535/99)

Si tratta, quindi, di quei **minori** che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989** e ratificata in Italia e resa esecutiva con **legge n. 176/91**.

Tale Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i **minori** devono essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del **minore**, e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i **minori senza discriminazioni**. Per tale ragione essi sono in inespellibili.

Oltre al principio del "**superiore interesse del minore**" e di "**non discriminazione**", la convenzione riconosce un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, alla tutela allo sfruttamento, alla partecipazione ecc...

Si tratta, spesso, di **minori** in sosta in una zona di invisibilità, dei quali è per lo più diffusa e stigmatizzata la condizione di mancanza di documenti di soggiorno e che riescono ad assicurarsi piena visibilità solo nell'atto del flagrante compimento di un reato, rimbalzando così di colpo in un'area dove si coniugano paradossalmente privazione della libertà e riconoscimento di diritti.

C'è un diffuso velo di opacità intorno a questi minori che la legge definisce "**non accompagnati**": una definizione che mette emotivamente tra parentesi tutta una serie di urgenti protezioni, gli aspetti di cura, le attenzioni, la presa in carico, gli affetti che si leggono come sensibilmente mancanti in uno "**stato di abbandono**" (fosse anche derivato da una fuga del **minore**).

La definizione di **minore non accompagnato** sembra far emotivamente scomparire tutto ciò, ponendo l'accento su un unico bisogno: quello di un semplice, seppur autorevole, accompagnatore.

Eppure questa fascia di umanità corrisponde ad una categoria fortemente a rischio di sfruttamento, sia nell'area grigia dell'economia informale, sia in quella nerissima dello sfruttamento sessuale, oltre che dell'inserimento nella rete deviante.

La criminalità organizzata ha estrema facilità nel reclutamento di questi **minori**. La rete deviante è spesso la prima, e talvolta l'unica rete ad entrare in contatto e ad interessarsi con solerzia di questi **minori**, dai quali può trarre ottimi vantaggi e pochi rischi.

Aspetti giuridici

La normativa italiana di riferimento appartiene in parte alla normativa riguardante i **minori** (come la **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989**, il Codice Civile, la legge 184/83 e la 149/01 sull'affidamento e l'adozione), in parte alla normativa sull'**immigrazione** (come il **Testo Unico sull'immigrazione** 286/98, la legge 189/02, cosiddetta **legge Bossi Fini**, e i relativi regolamenti di attuazione D.P.R. 394/99 e successivi), in parte alla normativa riguardante specificamente i **minori non accompagnati** (come il regolamento del **Comitato per i minori stranieri** D.P.C.M. 535/99), oggi sostituito dalla **Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche dell'integrazione** (D.G.I.P.I) facenti capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Prima dell'intervento normativo si erano usati altri termini (**minori soli, adolescenti non affidati, grandi minori stranieri...**) per definire quegli adolescenti stranieri, che avevano cominciato a giungere nel nostro Paese alla fine degli anni '80 e soprattutto nei primi anni '90, a seguito della mutazione del fenomeno migratorio con gli arrivi di massa (gli albanesi nel 1991, per primi) e con il richiamo di **giovani stranieri**, provenienti principalmente dai paesi dell'est europeo e del nord Africa, anche al di fuori dello stretto nucleo familiare.

L'inizio della rilevazione della presenza dei **minori stranieri non accompagnati** in Italia risale all'anno 2000, epoca in cui il **Comitato minori stranieri non accompagnati** ha iniziato la propria attività.

Dal 2000 ad oggi si stima che in Italia vi siano state circa 50 mila segnalazioni.

Tuttavia, occorre sottolineare che i minori che compaiono nelle statistiche sono solo una parte dei **minori non accompagnati** realmente presenti nel territorio italiano.

Le segnalazioni che confluiscono nella banca dati istituita presso il **Comitato minori stranieri** si riferiscono ai soli **minori stranieri** rintracciati nel territorio nazionale e che sono titolari di un permesso di soggiorno "per minore età".

Va da sé, dunque, che in questi dati non è contemplato il numero di **minori** che, arrivati in Italia, sfuggono alle segnalazioni e gravitano intorno ai circuiti della clandestinità supportati dalle reti di connazionali: sui minori clandestini mancano stime affidabili.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengano a conoscenza della presenza di un **minore straniero non accompagnato** devono segnalarlo al DGIPI

In base alla legge 184/83, art. 9 e al regolamento di attuazione del T.U. 286/98, art. 28, inoltre, se il **minore** è in stato di abbandono o accolto per un periodo superiore a 6 mesi da persona diversa dal parente entro il quarto grado, deve essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

La legge 184/83 (come modificata dalle legge 476/98) stabilisce inoltre, in modo assai poco chiaro che, se il **minore straniero non è accompagnato** da parente entro il quarto grado, deve essere segnalato al Tribunale per i minorenni che, ove ne sussistano i presupposti, interviene disponendo provvedimenti necessari in caso di urgenza: l'affidamento o l'adozione; ovvero segnala il minore alla Commissione per le adozioni internazionali, che a sua volta comunicherà il nominativo al Comitato per i minori stranieri (in base al regolamento di attuazione della legge 476/98, D.P.R. 492/99, art. 18).

Il ruolo del Tribunale per i Minorenni

L'ordinamento italiano prevede tutta una serie di istituti regolamentati dal Codice Civile e dalla L 184/83. Soprattutto su quest'ultimo strumento legislativo, stante la mancanza di normative specifiche, che sono state attivate forme di intervento dettate dall'urgenza di rispondere al fenomeno del flusso dei MSNA.

In particolare vi è stata una lettura estensiva dell'art. 37 della L 184/83 in base alla quale " al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione e di affido e i provvedimenti necessari in caso di urgenza". Se il TM ravvisa fin dall'inizio lo stato di abbandono per questi minori si apre la procedura di adottabilità ai sensi dell'art.37 della legge predetta.

Tale orientamento consente di verificare le condizioni specifiche che li hanno condotti in Italia e, dunque, la loro condizione personale, familiare, sociale.

Trovandosi in una condizione di abbandono, al MSNA viene garantito il diritto alla cura all'accoglienza in idonee strutture e alla protezione, alla stregua di un minore italiano che

versa nelle medesime condizioni; si differenzia dallo stesso perché le figure parentali o le figure legalmente responsabili non risiedono in Italia.

Il Tutore

Per i MSNA lo strumento della tutela diventa necessario perché rappresenta un ulteriore passo nella protezione e nella integrazione nel sistema italiano. La nomina del tutore deve avvenire nel più breve tempo possibile per permettere un rapido svolgimento del caso (entro 48 ore) . Se sul territorio italiano sia presente un parente idoneo e disponibile ad assumersi la tutela è nominato lo stesso tutore (art. 348 c.c.) o altrimenti un cittadino privato idoneo all'ufficio (ex art. 348 c.c.)

Il minore che ha compiuto 16 anni va sentito come parte importante dell'intero procedimento.

La prassi adottata dal Tribunale per i Minorenni di Bari

Nel distretto di competenza (Bari, Bat, Foggia) della tutela dei MSNA si occupa esclusivamente il TM, con totale esonero del giudice tutelare. Lo strumento procedimentale utilizzato è, su ricorso del pubblico ministero, l'apertura del procedimento di adottabilità.

A seguito del ricorso del pubblico ministero viene emesso un provvedimento provvisorio di affidamento all'ente locale territorialmente competente con nomina del tutore provvisorio e fissazione a breve dell'udienza istruttoria. Nel corpo del provvedimento provvisorio viene fissato un breve termine di efficacia (dai 3 ai 6 mesi) all'esito del quale, espletata l'istruttoria, viene emessa una sentenza definitiva che, generalmente conclude con non luogo a provvedere in ordine alla condizione di adottabilità e la conferma del precedente decreto (a volte con prosieguo della tutela amministrativa oltre il diciottesimo anno di età per la conclusione del percorso formativo intrapreso e l'avvio verso il mondo del lavoro).

Rispetto alla tempistica per la ratifica dei provvedimenti di affidamento e di nomina dei tutori vi è una diversità dei territori: si va dai 3-4 mesi per Bari e provincia, mentre per Foggia i tempi sono di 6 mesi – 1 anno.



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA

N. 82 /12 ADS

N.

Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) dr. Rosa Anna Depalo | Presidente |
| 2) dr. Patrizia Famà | Giudice relatore |
| 3) dr. Flora De Monte | Giudice Onorario |
| 4) dr. Mauro P. Laskavj | Giudice Onorario |

Letti gli atti relativi al minore XXXX XXXXX , nato il 11.1.1111 in Blangadesh, attualmente collocato presso la comunità educativa ZZZZZZZZ di Altamura ex art. 403 c.c.,

rilevato che il presente procedimento è stato promosso dal Pubblico Ministero in sede a cagione della condizione del minore, cittadino extracomunitario non accompagnato;

ritenuto che, aderendo alla richiesta del PM, è necessario disporre in via urgente che il minore sia affidato al servizio sociale del comune di Altamura, affinché predisponga a tutela del medesimo tutti gli opportuni interventi, assicurandone altresì la permanenza presso la struttura ove è già stato collocato- ovvero presso altra ugualmente idonea- e predisponendo un programma volto all'inserimento dello stesso in attività di studio/formazione e di socializzazione;

ritenuta la necessità di nominare al minore un tutore provvisorio non constando l'esistenza di soggetti esercenti la potestà sul medesimo;

P.Q.M.

Applicati gli artt. 10 e 37bis della legge n° 184/83, vista la richiesta del PM così provvede:

- 1) affida XXXXXXXXXXXX al servizio sociale di Altamura affinché ne assicuri la permanenza presso la struttura ove è stato collocato, ovvero in altra struttura idonea alla sua condizione di minore, predisponendo altresì ogni opportuno intervento a tutela del medesimo con realizzazione di un progetto educativo che consenta al minore la prosecuzione del percorso scolastico ed il suo coinvolgimento in attività di socializzazione;
- 2) nomina tutore provvisorio del minore suddetto XXXXX XXXXXXXX;
- 3) delega all'espletamento dell'istruttoria il giudice onorario dott. Mauro P. Laskavj;
- 4) rinvia all'udienza del 8.1.2014 dinanzi al giudice onorario dott. Mauro P.Laskavj per l'ascolto degli operatori comunitari, del minore, del servizio sociale di Altamura (che provvederanno ad inviare relazione entro tale data) e del tutore provvisorio;
- 5) attribuisce al presente decreto efficacia immediata e riserva la decisione definitiva entro il termine di mesi quattro dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 6) manda alla cancelleria per la notificazione di questo decreto al servizio sociale di Altamura, alla comunità ZZZZZZZZ, al tutore provvisorio e per la comunicazione al PM in sede;

Bari,

Il Giudice Estensore

Dr. Patrizia Famà

Il Presidente

dr. Rosa Anna Depalo



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

N. 236 /12 Reg. ADS

N. Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- | | | |
|-------------------------|-------|------------------|
| 1) Dr. Rosa Anna Depalo | | Presidente |
| 2) Dr. Patrizia Famà | | Giudice relatore |
| 3) Dr. Flora de Monte | | Giudice Onoraria |
| 4) Dr. Mauro P.Laskavj | | Giudice Onorario |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letti gli atti relativi al minore XX XXXX , nato in Bangladesh il 11.11.11111, di paternità e maternità non note a quest'ufficio;

considerato che lo stesso è giunto in Italia non accompagnato dai genitori e veniva segnalato in quanto privo di mezzi di sussistenza e di sistemazione alloggiativa;

letto, in particolare, il proprio precedente decreto provvisorio n. 4424 di cronologico in data 14.11.2012, con cui lo stesso veniva affidato al servizio sociale del comune di Altamura, perché lo mantenesse collocato in comunità, con nomina del tutore provvisorio;

preso atto che la Equipe educativa della Comunità ospitante (ZZZZZ di Altamura) ha riferito che il minore si è positivamente inserito nel contesto comunitario e scolastico , cosicché appare utile ed opportuno affidarlo al predetto servizio sociale oltre la maggiore età, onde consentirgli di rimanere collocato nella medesima struttura e completare il percorso formativo in atto;

P.Q.M.

Applicati gli artt. 16 e 37 bis legge n. 184/1983, 737 e ss. c.p.c., 23 e ss. DPR 616/ 1977, acquisito il parere del pubblico ministero, così provvede:

- 1) conferma il proprio precedente decreto provvisorio citato in premessa;
- 2) per l'effetto, e ad integrazione del predetto decreto, dispone che il minore resti affidato al servizio sociale del comune di Altamura oltre il compimento del 18 anno di età, perché attui in suo favore il progetto educativo-formativo in corso, in collaborazione con la comunità ospitante;
- 3) dichiara non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore, con chiusura della presente procedura di abbandono;
- 4) dà mandato alla cancelleria per la comunicazione al PM in sede e le notifiche al servizio sociale del comune di Altamura, al tutore, al responsabile della Comunità ZZZZZ di Altamura (a mezzo fax);

Bari, 16.1.2013

Il giudice estensore

Il presidente

Riferimenti legislativi

CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO Ratificata e resa esecutiva con Legge n° 176 del 27/05/1991

CONVENZIONE EUROPEA DE L'AJA SUL RIMPATRIO DEI MINORI Ratificata con Legge n° 396 del 30/06/1975

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUI MINORI NON ACCOMPAGNATI DEL 26/06/1997

CODICE CIVILE

- ARTICOLI 330 e 333
- ARTICOLI 343, 402 e 403

LEGGE N° 184 DEL 04/05/1983 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

LEGGE N° 149 DEL 28/03/2001

A modifica della Legge n° 184 del 04/05/1983

LEGGE N° 269 DEL 03/08/1998 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù

LEGGE N° 977 DEL 17/10/1967 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti

LEGGE N° 91 DEL 05/02/1992 Nuove norme sulla cittadinanza

LEGGE N° 189 DEL 30/07/2002 A modifica del testo unico dell'immigrazione

DECRETO LEGISLATIVO N° 286 DEL 25/07/1998 Testo unico sull'immigrazione

DECRETO LEGISLATIVO N° 113 DEL 13/04/1999 Correzioni al testo unico sull'immigrazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N° 535 DEL 09/12/1999 Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 394 DEL 31/08/1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione

DECRETO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI DEL 12/07/2000 Definizione delle tipologie dei

visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 300 DEL 13/11/2000Permessi di soggiorno per minore età

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 300 DEL 09/04/2001Permessi di soggiorno per minore età

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 400 DEL 26/09/2003Conversione dei permessi di soggiorno per minore età

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N° 198 DEL 23/05 - 05/06 - 2003

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N° 234 DEL 08-16 LUGLIO 2004

COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI DEL 21/09/1994

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 2938/95 DEL 29/01/1998

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N° 9986/04 DEL 08/06/2005